

Pubblicato il 13/09/2022

N. 00606/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 342 del 2021, proposto da

- Bruno&Brunetti s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Rocco Cetrone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicola Edoardo Perri, in Potenza, alla via Due Torri n. 33, e domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Venosa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Donato Mennuti, con domicilio digitale in atti;

nei confronti

- Andreani Tributi s.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del regolamento comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 aprile 2021, pubblicata nell'albo dall'18 maggio al 2 giugno 2021;

- in via subordinata, degli artt. 24, 23, comma 2, e 25, comma 1, del medesimo regolamento;
- di ogni atto presupposto, connesso e attuativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venosa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Bruno&Brunetti s.r.l., con ricorso depositato il 7 luglio 2021, è insorta avverso il regolamento in epigrafe, avente a oggetto la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere.
2. L'Ente civico intimato, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All'udienza pubblica del 22 giugno 2022, previo deposito di scritti difensivi, la causa è transitata in decisione.
4. In "*limine litis*", il Collegio non ravvisa i presupposti per disporre la riunione del presente affare con quello portante il numero di registro generale 365 del 2021, non sussistendo gli estremi della connessione oggettiva.
5. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

Coglie nel segno il primo motivo, concernente la violazione della disciplina vigente in materia, nella parte in cui l'Ente civico ha disciplinato la possibilità dei privati di affiggere direttamente, in appositi spazi, le comunicazioni e i messaggi non aventi natura economica, tra cui gli

annunci mortuari.

Gli articoli del cennato regolamento che rilevano nella presente questione sono il 23, il 24 e il 25.

In effetti, l'art. 24 del nuovo regolamento comunale dispone che; «Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Venosa costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo».

L'art. 23 definisce quali impianti di pubbliche affissioni quelli «di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione» e dispone che «il Comune con il piano generale degli impianti determina in percentuale la superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque

prive di rilevanza economica, la superficie da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie da destinare alle affissioni dirette a cura di soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio».

L'art. 25, comma 1, infine, prevede che «la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili».

Da tale complesso disciplinare, di non agevole intelligibilità e modesta appropriatezza terminologica, emergono i limiti costituiti, per un verso, dall'impossibilità per i privati di disporre di spazi di affissione diretta nell'ambito degli impianti di proprietà comunale (posto che questi ultimi sono destinati alle sole pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 23, e che il servizio di pubbliche affissioni è di esclusiva pertinenza comunale, come previsto dall'art. 24) e, per altro verso, dall'amplissima discrezionalità attribuita alla Giunta comunale, nell'*an* e nel *quando*, in ordine alla “concessione” di “collocare” impianti pubblicitari destinati ad affissioni

dirette.

Sulla questione dei limiti alle affissioni dirette si è già pronunciato questo Tribunale con la decisione n. 529 del 4 agosto 2020. In particolare, si legge in tale pronuncia, cui qui si dà continuità, che [...] Quanto all'invocata privativa del servizio di pubbliche affissioni, va rilevato, come già evidenziato, che detta caratteristica (peraltro non più attuale nel sistema) non preclude affatto la concorrente attività di affissione diretta da parte di soggetti privati (sia pure entro contingenti numerici e previa autorizzazione). [...] D'altra parte, va anche evidenziato - ad ulteriore rafforzamento delle tesi esposte - come agli avvisi mortuari sia applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 507/1993 (più in generale riguardante l'affissione di manifesti di rilievo pubblico e sociale, quali quelli di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose etc.), secondo la quale le relative affissioni sono naturaliter consentite in via diretta, senza l'utilizzo di personale comunale (cfr. art. 20-bis del D.lgs. n. 507/1993)».

In tale prospettiva, non rileva che l'art 20-*bis* da ultimo richiamato nel cennato arresto, come eccepito dall'Amministrazione resistente, sia stato abrogato, dall'1 gennaio 2021, a opera del comma 847 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto il comma 836, secondo periodo, di tale legge obbliga i comuni a garantire "in ogni caso" l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

6. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso nel limite dell'interesse, con assorbimento di ogni ulteriore censura, e, per l'effetto, l'annullamento dei soli articoli nn. 23, 24 e 25 dell'avversato regolamento.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede

- accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- condanna l'Ente civico intimato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, forfettariamente determinando le stesse in misura di € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. L'ammontare del contributo unificato è del pari posto a carico di parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO